

P.E.C.

Spettabile
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it

e, p.c. Spettabile
A.R.P.A.E. DELL'EMILIA-ROMAGNA
Sezione provinciale di Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Linea elettrica a 132 kV n. 153 "st La Casella - cp Broni - cp Arena Po", camp. 7-8-9

Progetto in variante alle previsioni del piano strutturale comunale e del regolamento urbanistico edilizio, per la realizzazione di due insediamenti logistici all'interno del Parco Logistico Nord (edifici X e Y) – pratica edilizia 174/2020 – in comune di Castel San Giovanni, a margine dell'area "Ex Porcilaia Chiodaroli".

Ci riferiamo alla Vostra comunicazione prot. 556 del 11/01/2021 con la quale avete avviato il procedimento di variante relativo alla realizzazione di due insediamenti logistici all'interno del Parco Logistico Nord (edifici X e Y) da parte delle ditte Valtidone S.p.A. e Close To You S.r.l. sui terreni identificati dagli attuali mappali n. 1-11-12 foglio n. 7 e n. 168 foglio n. 13, del comune censuario di Castel San Giovanni, siti nell'area "Ex Porcilaia Chiodaroli" in prossimità dell'elettrodotto richiamato in epigrafe.

In proposito Vi segnaliamo innanzitutto che i terreni interessati dal transito della linea elettrica sono soggetti ad un contratto di servitù di elettrodotto (che prevede una fascia di ampiezza di 20 metri per ciascuna parte dall'asse della linea), trascritto con atto del notaio Dott. Almerico Vegezzi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Piacenza in data 17 luglio 1970 ai n. 5009/4113.

In particolare, nell'atto in questione testualmente si riporta:

... "La Ditta concedente rinuncia, inoltre, ad erigere fabbricati di ogni genere entro la striscia asservita e s'impegna inoltre ad erigere tutte le costruzioni al di fuori della suddetta striscia asservita in modo tale che la loro proiezione verticale (compresi i terrazzi, le grondaie, ecc.) ricada totalmente al di fuori della striscia medesima" ...

Esaminati gli elaborati pubblicati, rileviamo che risultano soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dalla specifica servitù di elettrodotto nonché, per quanto attiene la distanza di rispetto per i conduttori dai fabbricati, dal D.M. n. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988], costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione ed all'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

In merito alla piantumazione segnaliamo che all'interno della fascia asservita, larga 20 metri per parte dell'asse della linea, non potranno essere impiantati alberi di alto fusto ma solamente specie arbustive a bassa crescita: in ogni caso le alberature dovranno essere mantenute, a cura e spese della proprietà, ad una distanza maggiore di 5 metri dai conduttori dell'elettrodotto, in modo di non dover richiedere la disattivazione della linea per interventi di sfondata. Non dovrà inoltre essere creato impedimento all'esercizio ed alla manutenzione dell'elettrodotto, consentendo l'accesso alla base del sostegno n. 8, infisso sul terreno oggetto dell'intervento, con i mezzi d'opera necessari.

Eventuali lampioni, in quanto assimilabili ad una massa metallica estranea, interferente con l'elettrodotto, dovranno rispettare i disposti della norma C.E.I. 11.1 e dovranno mantenere una distanza minima di 5 metri dai conduttori della linea, nella condizione di temperatura di +40 °C.

In merito al bacino di laminazione e all'argine di sicurezza a delimitazione del canale irriguo previsti all'estremità nord del lotto rileviamo che risultano soddisfatte le distanze di rispetto verticali dal terreno e dagli specchi lagunari o lacuali non navigabili (art. 2.1.05 lettera a) del sopraccitato D.M. n. 449 del 21.3.1988) preso atto dagli elaborati di progetto che:

- la quota del bacino di laminazione sarà limitata a +54,15 metri s.l.m.
- la quota dell'argine di sicurezza sarà limitata a +59,10 metri s.l.m.

Segnaliamo che ai sensi dell'art. 2.1.07 lettera f) del sopraccitato D.M. n. 449 del 21.3.1988 in merito al sostegno n. 8, dovrà essere garantita una distanza orizzontale di rispetto minima di 3 metri dallo stesso al confine della sede stradale in progetto. In particolare, durante l'esecuzione dei lavori non dovranno essere danneggiati i dispersori di terra del sostegno, realizzati in piattina metallica interrata, che si diramano dal centro dello stesso per un raggio di 12,5 metri; la sistemazione del terreno circostante il sostegno dovrà mantenere affioranti i pilastri di fondazione per consentire il controllo a vista dell'integrità dei succitati dispersori di terra.

Vi informiamo inoltre di aver esaminato il progetto alla luce della normativa di seguito specificata:

- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. del 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- D.M. del 29 maggio 2008 [in S.O. n. 160 alla G.U. n. 156 del 5.7.2008] e relativi allegati, recante la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

Per quanto attiene alla Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e al relativo Decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. dell'8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il D.M. del 29 maggio 2008, e fatte salve le eventuali diverse

determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, sono state determinate le "distanze di prima approssimazione" (Dpa) e la "fascia di rispetto" attinenti alla campata di linea in esame, relative a ciascun lato dell'asse di percorrenza dell'elettrodotto, determinate rispettivamente secondo le indicazioni dei paragrafi 5.1.3 e 5.1 del predetto Decreto.

Dpa destra: 15 metri - Dpa sinistra: 17 metri

Verso di osservazione: da palo 7 verso palo 8 (numerazione rilevabile alla base dei sostegni)

Dall'esame degli elaborati rileviamo i fabbricati in progetto non interferiscono con la striscia di terreno delimitata dalla distanza prima approssimazione come sopra determinata.

Precisiamo che le Dpa come sopra determinate sono riferite alla porzione di linea in esame (campata) e potrebbero differire da quelle fornite alle Pubbliche Amministrazioni in occasione della stesura del Piano di Governo del Territorio che invece attiene ad una porzione di linea maggiore (tratta).

Segnaliamo tale situazione agli Enti in indirizzo invitando alle valutazioni di Vostra competenza, tenendoci gentilmente informati, circa le determinazioni che dovessero essere assunte in ordine al progetto di costruzione in oggetto da realizzarsi in prossimità dell'impianto elettrico preesistente.

Precisiamo in ogni caso che, data la preesistenza della linea, la scrivente Società si ritiene fin d'ora sollevata ed indenne da qualunque onere e responsabilità che potessero derivare dalla realizzazione dell'opera e che qualsiasi intervento per la messa a norma, per quanto riguarda la distanza dall'elettrodotto delle costruzioni in questione, non potrà in alcun modo essere a carico del proprietario o esercente dell'elettrodotto stessi.

Vi segnaliamo infine che la nostra linea elettrica è costantemente in tensione e anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 - comma 1 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81.

Per eventuali informazioni e chiarimenti (rif. pratica UICS 7229) resta a disposizione il nostro Ing. Federico Cola - Tel. +39 320 4460996 - E-mail: federico.col@terna.it.

Cordiali saluti.

Unità Impianti di Cislago
Il Responsabile
(Massimiliano Nebuloni)



All.: due tavole

Copia a: FI-UIPR

MI-UICS_ME/fc

Unità Impianti di Cislago – Via Cesare Battisti, 1450 – 21040 Cislago - Italia - Tel. +39 329 8074144 – E-mail: massimiliano.nebuloni@terna.it